



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Istituto Comprensivo Statale Garibaldi-Buccarelli

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Piazza Martiri d'Ungheria s.n.c. - **89900 VIBO VALENTIA (VV)** ☎ 0963/42120 – 📠 0963/471975

Sito web www.icgaribaldivv.edu.it e-mail vvic832004@istruzione.it / vvic832004@pec.istruzione.it

C. Meccanografico VVIC832004 - C.Fiscale 96012520795 - C.Univoco UF7GUS

Oggetto: Integrazione e Aggiornamento del Codice Disciplinare IC “Garibaldi-Buccarelli” al D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;
- Viste le norme contenute nel codice civile e nel codice di procedura civile;
- Vista la L. n. 300/1970, in particolare le disposizioni contenute nell’art. 7;
- Viste le disposizioni contenute nel D. Lgs. 297/1994;
- Visto il CCNL 2007 e i relativi allegati e tabelle;
- Visto il D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D. Lgs. 150/2009 e dal D.lgs. n. 75/2017;
- Considerate le disposizioni contenute nella C.M. 88/2010;
- Visto dell’art. 13, commi 11 e 12, del CCNL Comparto Scuola 2016-2018 (firmato in via definitiva il 19/04/2018), il Codice Disciplinare di cui agli artt. 10 e ss, unitamente all’art.29 del medesimo Contratto;
- Visto il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
- Visto il verbale del Comitato tecnico scientifico del 12 luglio 2021, n. 34, secondo cui è assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’anno scolastico 2021/2022;
- Vista la Nota M.I. del 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34, che fornisce alcuni richiami sintetici al parere del CTS n. 34;
- Visto il “Piano Scuola 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;
- Visto il D.M. del 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021/2022”;
- Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237, con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;
- Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, dispone che per l’anno scolastico 2021/2022 e sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi e scolastici per gli istituti di ogni ordine e grado sono svolti in presenza. Fino al 31 dicembre 2021 i Presidenti delle Regioni e Province autonome e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità;
- Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, dispone fino al 31 dicembre 2021:

- le seguenti misure di sicurezza (art. 1 comma 2):
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico (art. 1 comma 6):
- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021.**
- **Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni sul possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale verifica può essere formalmente delegata a personale della scuola (art. 5 Nota M.I. n. 1237);
- Preso atto che la certificazione verde "*costituisce una ulteriore misura di sicurezza*" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:
 - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 - aver completato il ciclo vaccinale;
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
- Preso atto che il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105", con validità massima fino al 30 settembre 2021;
- Considerato che esiste, in capo al Dirigente scolastico, l'obbligo di verifica del green pass e, in capo al personale scolastico, l'obbligo di possesso ed esibizione (anche dell'eventuale certificato di esenzione dalla vaccinazione);
- **Considerato che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di**

denaro” (da 400 a 1000 euro). Alla sanzione amministrativa pecuniaria si somma la conseguenza sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

- Preso atto che, riguardo alle “*assenze ingiustificate*”, dal primo al quarto giorno al personale non sono dovuti “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” e che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, fino a quando non si sia acquisito ed esibito il certificato verde;
- Considerata la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237, avente ad oggetto Decreto legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti- Parere tecnico”;;

DISPONE

la pubblicazione all’albo pretorio della scuola, al sito WEB, ai plessi (con affissione in luogo visibile ed accessibile a tutti i dipendenti dell’Istituzione Scolastica) e agli atti dell’Istituzione Scolastica, della presente integrazione del Codice Disciplinare dell’IC “Garibaldi-Buccarelli” di Vibo Valentia, che tiene conto, come specificato nel preambolo della novella legislativa: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg>

CODICE DISCIPLINARE

Tutti i dipendenti dell’IC “Garibaldi-Buccarelli” di Vibo Valentia sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nella presente in essa contenute e soggiacciono, in caso di violazione di obblighi o di condotte non consentite, alle sanzioni ivi previste.

La pubblicazione, nelle forme indicate, soddisfa la garanzia di necessaria pubblicità del codice per cui si presume la conoscenza di tutto quanto in esso contenuto da parte del personale in servizio presso l’IC “Garibaldi-Buccarelli” Vibo Valentia.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Eleonora Rombolà

*Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,
secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Responsabile procedimento DSGA: dott.ssa Francesca Vallone

Responsabile istruttoria A.A.: Adriana Baldo